

Civile Ord. Sez. 2 Num. 8799 Anno 2026
Presidente: MOCCI MAURO
Relatore: PICARO VINCENZO
Data pubblicazione: 08/04/2026



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2940/2023 R.G. proposto da:

M Carlo, rappresentato e difeso da sé medesimo,

-ricorrente-

contro

Comunita' del Friuli Orientale e Comune di Cividale del Friuli,

-intimati-

avverso la sentenza del Tribunale di Udine n. 624/2022 depositata il 27.6.2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26.3.2026 dal Consigliere Vincenzo Picaro.

FATTI DI CAUSA

La Polizia locale alle dipendenze della Comunità del Friuli Orientale (costituita l'1.1.2021 in base alla L.R. Friuli Venezia Giulia n. 21 del

29.11.2019 e della L.R. Friuli Venezia Giulia n. 19 del 23.10.2020 dai Comuni di Buttrio, Cividale del Friuli, Moimacco, Premariacco, Prepotto, Remanzacco e San Giovanni al Natisone) in data 17.7.2021 redigeva verbale di accertamento della violazione dell'art. 142 CdS (eccesso di velocità di 32 km/h rispetto al limite di 50 km/h rilevato con autovelox mobile mentre percorreva una strada urbana del Comune di Cividale del Friuli) a carico di Carlo M .

Avverso tale verbale di accertamento il M proponeva opposizione al Giudice di Pace di Udine il 29.7.2021, rivolgendola, erroneamente, nei confronti della Prefettura di Udine, negando il superamento del limite di velocità e lamentando in particolare che l'apparecchiatura mobile di rilevamento della velocità non era stata adeguatamente segnalata.

Il Giudice di Pace di Udine disponeva d'ufficio la notifica dell'opposizione nei confronti del corretto legittimato passivo, da individuarsi nella Comunità del Friuli Orientale, dalla quale dipendevano gli agenti della Polizia municipale che avevano compiuto l'accertamento dell'illecito amministrativo, Comunità che si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione.

Con sentenza del 28.12.2020 il Giudice di Pace di Udine rigettava l'opposizione del Monai, che il 19.11.2021 proponeva appello contro la stessa nei confronti del Comune di Cividale del Friuli, ma all'udienza di prima comparizione del giudizio di secondo grado del 22.2.2022, avvedutosi dell'errore, chiedeva la concessione di un nuovo termine per notificare l'integrazione del contraddittorio alla Comunità del Friuli Orientale, provvedendo poi a notificare alla stessa un nuovo atto di appello.

La suddetta Comunità, senza costituirsi nel giudizio di secondo grado, faceva solo pervenire una nota scritta in data 19.4.2022.

Con la sentenza n. 624/2022 del 27.6.2022 il Tribunale di Udine respingeva l'appello per difetto di legittimazione passiva dell'appellato

Comune di Cividale del Friuli, che non era stato parte del giudizio di primo grado e non aveva accertato l'eccesso di velocità, né provveduto ad infliggere la sanzione amministrativa conseguente, rilevando che non era ipotizzabile alcuna integrazione del contraddittorio nei confronti della giusta parte, individuata dal giudice di primo grado nella Comunità del Friuli Orientale, dal momento che l'unico destinatario dell'atto di appello citato era stato erroneamente individuato nel Comune di Cividale del Friuli, che non era mai stato destinatario degli effetti della sentenza di primo grado.

Respinta dal Tribunale di Udine la richiesta del M di fare figurare anche la Comunità del Friuli Orientale nell'intestazione della sentenza di secondo grado attraverso la procedura di correzione materiale, il Monai ha proposto ricorso a questa Corte avverso la sentenza di secondo grado con tre motivi ed il Comune di Cividale del Friuli e la Comunità del Friuli Orientale sono rimasti intimati. Il solo ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 *bis*.1 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1) Con il primo motivo il ricorrente si duole, in relazione all'art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., della violazione dell'art. 291 comma 1° c.p.c. per avere il giudice di secondo grado erroneamente dichiarato inammissibile l'appello, dopo aver disposto la rinnovazione della notifica dell'appello nei confronti della Comunità del Friuli Orientale e dopo che tale rinnovazione era stata eseguita, asseritamente con effetto sanante retroattivo.

2) Con il secondo motivo il ricorrente si duole, in relazione all'art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., della violazione dell'art. 156 ultimo comma c.p.c. per non avere il giudice di secondo grado osservato il principio della sanatoria della nullità della notifica per raggiungimento dello scopo, dato l'avvenuto deposito delle note difensive del 19.4.2022 da parte della Comunità del Friuli Orientale.

I primi due motivi di ricorso, esaminabili congiuntamente perché attinenti entrambi alla motivazione data dal Tribunale di Udine allo scopo di giustificare la dichiarazione d'inammissibilità dell'appello del Monai perché rivolto solo nei confronti del Comune di Cividale del Friuli, che non era stato parte del giudizio di primo grado, e non nei confronti della Comunità del Friuli Orientale, sono infondati.

Dal ricorso in opposizione al verbale di accertamento prodotto risulta che in primo grado lo stesso è stato indirizzato erroneamente nei confronti della Prefettura di Udine (e non nei confronti del Comune di Cividale del Friuli) ed è pacifico che il Giudice di Pace di Udine, per rimediare a tale irregolarità, ha fatto notificare l'opposizione alla giusta parte passiva, da individuarsi nella Comunità del Friuli Orientale, dalla quale dipendevano gli agenti di polizia che avevano provveduto alla rilevazione tramite apparecchiatura mobile dell'eccesso di velocità, all'applicazione della sanzione relativa ed alla contestazione dell'illecito amministrativo al Monai, parte che poi ha effettivamente partecipato al giudizio di primo grado resistendo all'opposizione ed ottenendone il rigetto.

Circa la legittimazione passiva nei giudizi di opposizione a verbali di accertamento di infrazioni alle norme sulla circolazione stradale, vi è infatti giurisprudenza consolidata di questa Corte, che la attribuisce ai comuni (ai quale va equiparata nella specie la Comunità del Friuli Orientale, dalla quale dipendevano gli agenti di polizia municipale che hanno compiuto l'accertamento, applicato la sanzione ed effettuato la contestazione) per gli accertamenti che siano stati effettuati da agenti di polizia municipale alle loro dipendenze (Cass. 5.11.2021 n. 32191; Cass. 22.3.2017 n. 7308; Cass. 15.2.2006 n. 3300; Cass. 29.4.2005 n. 8960; Cass. 27.8.2004 n. 17140).

La sentenza delle sezioni unite di questa Corte n. 3117 del 14.2.2006 ha inoltre affermato che costituisce mera irregolarità, sanabile, ai sensi dell'art. 4 della L.n. 25.3.1958 n. 260, attraverso la rinnovazione dell'atto

nei confronti dell'organo indicato dal giudice, ovvero mediante la costituzione in giudizio dell'Amministrazione, che non abbia sollevato eccezioni al riguardo, quella che deriva dal fatto che in primo grado non sia stata correttamente individuata l'Amministrazione destinataria dell'opposizione, ma tale eccezionale deroga all'art. 81 c.p.c., che richiede che sia convenuto in giudizio il legittimato passivo della pretesa fatta valere da parte di colui che personalmente vanta la pretesa, non vale, evidentemente, nel giudizio di secondo grado, una volta che con la pronuncia della sentenza di primo grado, sia stato correttamente individuato il legittimato passivo rispetto alla contestazione del verbale di accertamento della violazione delle norme sulla circolazione stradale.

Il ricorrente ha poi sostenuto, ma non documentato, che il Giudice di Pace di Udine gli avrebbe fatto notificare il decreto di fissazione di udienza al Comune di Cividale del Friuli, circostanza che é smentita dalla sentenza impugnata, che nella descrizione del fatto si riferisce, quanto alla parte convenuta in primo grado, solo alla Comunità del Friuli Orientale, e non al Comune di Cividale del Friuli, ed a pagina 3 ha indicato che quest'ultimo non era mai stato parte del giudizio di primo grado. Il ricorrente neppure ha documentato l'istanza di correzione della sentenza impugnata presentata al Tribunale di Udine e le ragioni del suo rigetto, né che abbia effettuato, su disposizione del giudice di secondo grado, la rinnovazione della notifica nei confronti della Comunità del Friuli Orientale, che peraltro, sempre secondo la sentenza impugnata, non si é mai costituita nel giudizio di secondo grado, per cui non é invocabile il principio della sanatoria della nullità di tale notifica per raggiungimento dello scopo.

Va poi ricordato che l'art. 291 c.p.c. prevede che il giudice disponga la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione nei casi di nullità dell'atto di citazione entro un termine perentorio nei confronti della stessa parte per la quale si sia verificata la nullità della precedente notifica, e non nei confronti di una parte diversa, quale nella specie la Comunità del Friuli

Orientale rispetto al Comune di Cividale del Friuli, unico destinatario indicato nell'atto di appello, non dovendosi confondere la rinnovazione della notifica con l'ordine d'integrazione del contraddittorio, che come spiegato nell'impugnata sentenza non può essere emesso in secondo grado in base all'art. 331 c.p.c. se non nei casi di litisconsorzio necessario, o di cause inscindibili, o dipendenti, o nelle ipotesi in cui in primo grado vi sia stato un litisconsorzio processuale (vedi Cass. 8.11.2017 n. 26433), ipotesi tutte che nella specie non ricorrevano.

Ulteriormente occorre considerare, che una volta notificato dal Monai l'atto di appello al Comune di Cividale del Friuli il 19.11.2021, decorreva anche per lui il termine breve per la proposizione dell'appello nei confronti di eventuali altri soggetti legittimati passivi, come la Comunità del Friuli Orientale, per cui all'udienza del 22.2.2022 del giudizio di secondo grado era certamente già scaduto il termine per proporre impugnazione nei confronti dell'unico vero legittimato passivo, ossia la Comunità del Friuli Orientale.

Ne deriva che l'impugnata sentenza ha correttamente dichiarato inammissibile l'appello proposto dal M. contro il solo Comune di Cividale del Friuli, soggetto estraneo alla sentenza di primo grado, all'accertamento, all'applicazione della sanzione ed alla contestazione del verbale oggetto di causa, richiamando le sentenze di questa Corte n. 1912 del 9.2.2012 e n.14243 dell'8.8.2012.

Tali sentenze hanno affermato che la *legitimatio ad causam* si ricollega al principio dettato dall'art. 81 c.p.c., secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e comporta — trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza *inutiliter data* — la verifica, anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo (con il solo limite della formazione del giudicato interno sulla questione) e in via preliminare al merito, della coincidenza dell'attore e del convenuto con i

soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta.

3) Con il terzo motivo, in relazione all'art. 360 comma primo n. 3) e/o n. 5) c.p.c., ci si duole dell'omesso esame dell'art. 3 del D.L. 3.8.2007 n.117, coordinato con la legge di conversione 2.10.2007 n. 160, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione per inadeguata segnalazione della posizione di controllo ai sensi del D.M. 15.8.2007 e del D.M. 13.6.2017 n.282. Ci si duole che il cartello stradale infisso al suolo a ridosso del fusto di un platano non avrebbe adeguatamente segnalato la postazione di controllo temporanea della velocità.

Tale motivo, attinente alla questione di merito dell'asserita inadeguata segnalazione della postazione mobile di controllo della velocità é inammissibile per intervenuto giudicato interno sulla sentenza del Giudice di Pace di Udine, discendente dalla confermata inammissibilità dell'appello del Monai.

Nulla va disposto per le spese processuali del giudizio di legittimità, in quanto sia la Comunità del Friuli Orientale, che il Comune di Cividale del Friuli sono rimasti intimati.

Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma *1-quater* D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione respinge il ricorso. Dà atto che sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma *1-quater* D.P.R. n.115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.

Così deciso nella camera di consiglio del 26.3.2026

Il Presidente
Mauro Mocci

